

PROPOSTA EMENDAMENTO C.I.I.S. ART. 2 DEL DDL N. 2529

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO

dal Coordinamento Insegnanti Italiani di Sostegno

Roma, 25 novembre 2003

1. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge delega 28 marzo 2003, n.53, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:
 - a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato nella gazzetta ufficiale, serie generale, n. 131 del 7 giugno 1999 ex decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, di diploma rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998 n°. 39 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte I n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e successive modificazioni;
 - b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento;
 - c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità;
2. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento e il conseguente inserimento in coda nelle graduatorie permanenti del 2004-2005, di cui all'articolo 1, comma 1.
3. I corsi speciali di cui al comma 1 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università.

PROPOSTA EMENDAMENTO C.I.I.S.

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

“TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE
DELL’ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI
DI CUI ALL’ART. 401 DEL TESTO UNICO APPROVATO
CON DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994 N. 297 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”

Alla lettera “A – TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA”, aggiungere dopo il punto “A. 5 Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento di cui al punto A. 1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A. 4, sono attribuiti, in aggiunta al punteggio di cui al punto A. 1, ulteriori punti 6” il seguente punto:

“A. 6 Per le abilitazioni conseguita presso le Università a seguito del corso di cui all’art. 2 comprensiva del titolo di Specializzazione per le attività di sostegno conseguito in conformità al D.I. 260/98, in aggiunta al punteggio di cui al punto A. 1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso di Specializzazione per il sostegno, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6”.